



**PRIULA**

CONSIGLIO DI BACINO  
DI TREVISO

**Allegato sub “A”**

alla delibera di C.d.B. n. 040 del 30/10/2023

Il Direttore  
Dott. Paolo Contò  
f.to

## **WHISTLEBLOWING**

**Disciplinare per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità e per la tutela degli autori di segnalazioni di illeciti (d.lgs. n. 24/2023)**

## Sommario

Definizioni.....	3
Inquadramento normativo.....	3
ART. 1 AMBITO SOGGETTIVO .....	4
ART. 2 AMBITO OGGETTIVO .....	4
ART. 3. LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER .....	6
ART. 4. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI TRAMITE I CANALI INTERNI .....	7
ART. 5. DISPOSIZIONI FINALI .....	10

## **Definizioni**

**whistleblowing:** sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica tramite apposite procedure per la loro presentazione e gestione;

**whistleblower** (persona segnalante - art. 2, comma 1, lett. g) d.lgs. 24/2023): la persona fisica che effettua la segnalazione di violazioni tipizzate dal decreto e acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

**contesto lavorativo** (art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 24/2023): le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, d.lgs. 24/2023 attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

**persona coinvolta** (art. 2, comma 1, lett. l) d.lgs. 24/2023): la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

**facilitatore:** la persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (es. collega d'ufficio);

**PIAO:** Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

**RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; è il soggetto a cui è affidata, nel settore pubblico, la gestione dei canali interni di segnalazione;

## **Inquadramento normativo**

La disciplina del Whistleblowing da parte del Consiglio di Bacino Priula risponde all'esigenza di fornire adeguate misure di tutela a coloro che, nell'ambito del contesto lavorativo dell'Ente, vengano a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti e decidano di segnalarli al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o di denunciarli alle Autorità competenti.

Il sistema di tutele predisposto dal legislatore prevede la salvaguardia della riservatezza dell'identità del segnalante, la protezione da eventuali misure ritorsive adottate dal Consiglio di Bacino a causa della segnalazione, l'esenzione da responsabilità nel caso di rivelazione di notizie coperte da segreto e la predisposizione di misure di sostegno.

L'istituto è stato introdotto in Italia dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

Da ultimo, la disciplina è stata interamente riformata a opera del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Le disposizioni in esso previste hanno effetto, per gli Enti pubblici, a partire dal 15 luglio 2023.

ANAC ha poi approvato con Delibera n. 31 I del 12 luglio 2023 le "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" come previsto dall'art. 10 del d.lgs. 24/2023, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il presente atto organizzativo viene adottato ai sensi degli artt. 4 e 5, d.lgs. 24/2023, che dispongono che tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad attivare i canali di segnalazione previsti e a mettere a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni.

## **ART. 1 AMBITO SOGGETTIVO**

### **1.1 I soggetti (whistleblowers) che possono inviare le segnalazioni e che godono di protezione**

Possono inviare le segnalazioni e beneficiare delle misure di protezione previste dal d.lgs. 24/2023 tutti i soggetti indicati dall'art. 3, comma 3 del citato decreto che, nell'ambito del contesto lavorativo del Consiglio di Bacino Priula, vengano a conoscenza di violazioni, o presunte tali, afferenti all'Ente medesimo e decidano di effettuare segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce alle autorità competenti (Autorità Giudiziaria o Contabile), quali:

- tutti i dipendenti con un qualsiasi contratto di lavoro in essere;
- i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- i dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti in cui è coinvolto o che riguardino il Consiglio di Bacino Priula.

L'art. 3, comma 4, specifica poi che la tutela delle persone segnalanti sopra individuate si applica anche quando il rapporto giuridico che qualifica il segnalante e lo lega al Consiglio di Bacino:

- non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), oppure
- è durante il periodo di prova, oppure
- è successivo allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### **1.2 I soggetti diversi dal segnalante a cui si applicano le misure di protezione e il divieto di ritorsione**

Risultano destinatari delle misure di protezione anche i soggetti indicati al comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. 24/2023, soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o per il particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

## **ART. 2 AMBITO OGGETTIVO**

### **2.1. L'oggetto della segnalazione**

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia alle Autorità giudiziaria o contabile le violazioni (comportamenti, atti od omissioni) o le informazioni sulle violazioni (commesse o che potrebbero essere commesse) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Consiglio di Bacino Priula e di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo all'interno del Consiglio di Bacino. Ciò che rileva è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'Ente nel quale il primo opera, che riguarda attività lavorative o professionali presenti o passate.

Le violazioni segnalabili sono solo quelle tipizzate all'art. 2 del d.lgs. 24/2023.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (anche fondati sospetti), comprese le informazioni che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Non sono considerate segnalazioni di Whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Inoltre, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

## 2.2. Le caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere il più circostanziata possibile e offrire il maggior numero di elementi concreti idonei a consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche e valutazioni. In particolare.

E' necessario che la segnalazione sia il più chiara possibile e quindi contenga i seguenti elementi:

- a) una compiuta descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto si è verificato;
- c) gli elementi identificativi (preferibilmente le generalità) del soggetto cui attribuire il fatto segnalato;
- d) l'indicazione del rapporto intercorrente tra il segnalante e il Consiglio di Bacino Priula all'epoca del fatto segnalato.

Può essere inoltre utile indicare le generalità dei soggetti che possono riferire sul fatto, nonché allegare i documenti a sostegno dell'ipotesi di violazione e ogni altra informazione idonea a fornire riscontro circa la fondatezza dei fatti segnalati.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l'RPCT può chiedere elementi integrativi al segnalante.

## 2.3. Le segnalazioni anonime

Si considerano anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

Le segnalazioni anonime, se ricevute dal Consiglio di Bacino tramite i canali interni, saranno registrate e conservate insieme alla relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione delle stesse, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante - successivamente identificato - comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

## 2.4. Modalità di presentazione delle segnalazioni: i canali

Le violazioni o le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attraverso diversi canali (artt. 4, 7 e 15 d.lgs. 24/2023), la cui scelta non è rimessa alla discrezione del segnalante, in quanto l'art. 6 del d.lgs. 24/2023 incentiva innanzitutto l'utilizzo dei canali interni e, solo al ricorrere di determinate condizioni, rende possibile effettuare una segnalazione esterna.

### a. I canali interni di segnalazione

È rimessa alla discrezione del segnalante la scelta relativa al canale di segnalazione interno da utilizzare. In particolare, il Consiglio di Bacino Priula ha attivato i seguenti canali di segnalazione gestiti dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione:

- a) in modalità informatica, attraverso la piattaforma informatica reperibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio di Bacino Priula;
- b) in forma scritta, attraverso una segnalazione cartacea facendola pervenire al RPCT tramite posta ordinaria;
- c) in forma orale, chiedendo un incontro diretto con il RPCT.

### b. I canali esterni di segnalazione

La segnalazione può essere effettuata attraverso uno dei canali esterni di seguito indicati:

- a) effettuare una segnalazione esterna ad ANAC ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 24/2023 e al ricorrere dei requisiti richiesti dall'art. 6 d.lgs. 24/2023;
- b) divulgare pubblicamente la segnalazione ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 24/2023;
- c) denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria o contabile.

Le condizioni richieste dal menzionato art. 6 per il ricorso alla segnalazione esterna da parte del segnalante, in particolare, sono le seguenti:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## **ART. 3. LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

### **3.1. La tutela dell'autore delle segnalazioni**

La tutela del segnalante si traduce in:

- tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- altre tutele previste e dettagliate dagli articoli 17 e 20 d.lgs. 24/2023.

### **3.2. Tutela della riservatezza**

Il d.lgs. 24/2023, all'art. 12, sancisce, innanzitutto, che l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali e che *“le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse”*. Il decreto impone, poi, all'Amministrazione che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive da parte dell'Amministrazione in ragione della segnalazione.

La riservatezza sull'identità della persona segnalante (e su qualsiasi altra informazione o documentazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità) viene tutelata prevedendo che la stessa possa essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, solo con il consenso espresso della persona segnalante (art. 12, co. 2, d.lgs. 24/2023).

La riservatezza del segnalante è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare (art. 12, co. 3, 4 e 5, d.lgs. 24/2023):

- a) nell'ambito del procedimento penale, durante le indagini preliminari, nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
- b) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, sino alla chiusura della fase istruttoria;
- c) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il comma 6 del medesimo art. 12 d.lgs. 24/2023 prevede, inoltre, che per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, è necessaria anche una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione, nei seguenti casi:

- a) nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- b) nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Infine, la tutela della riservatezza va garantita anche al facilitatore che assiste il segnalante e a soggetti diversi dal segnalante menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei Conti.

Nelle procedure di segnalazione interna la persona segnalata può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Corollari della tutela della riservatezza sull'identità del segnalante sono:

- a) previsione di procedure per il trattamento delle segnalazioni mediante sistemi di gestione informatizzata delle stesse con ricorso a strumenti di crittografia;
- b) garanzia di riservatezza sull'identità del segnalante durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione;
- c) l'onere di oscuramento dei dati personali relativi al segnalante ma anche di quelli la cui identità deve rimanere riservata ai sensi del d.lgs. 24/2023 qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti non autorizzati al trattamento debbano essere messi a conoscenza della segnalazione;
- d) la sottrazione della segnalazione e della documentazione a essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. 33/2013 (art. 12, comma 8, d.lgs. 24/2023);
- e) l'impossibilità per il soggetto segnalato e per le persone menzionate nella segnalazione di risalire all'identità del segnalante tramite richiesta al titolare del trattamento e reclamo al Garante della Privacy come prevedono gli artt. 15 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

## **ART. 4. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI TRAMITE I CANALI INTERNI**

Le segnalazioni di whistleblowing al Consiglio di Bacino Priula possono essere trasmesse attraverso i diversi canali interni di segnalazione predisposti dall'ente stesso. Una volta scelto un canale, non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.

### **4.1. Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

La figura chiave nella gestione delle segnalazioni è quella del RPCT, al quale compete la gestione dei canali di segnalazione interna ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 24/2023. Questi, oltre ad essere destinatario delle segnalazioni, deve porre in essere gli atti necessari a una prima attività di verifica e di analisi di quanto ricevuto. Nel Consiglio di Bacino Priula, il RPCT riveste il ruolo di unico soggetto legittimato a trattare i dati personali del segnalante e a conoscerne, eventualmente, l'identità. Qualora se ne presenti la necessità il RPCT potrà richiedere ad un'altra figura previamente individuata una attività di supporto nella gestione della segnalazione. Tale soggetto è espressamente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679 in combinato disposto con l'art. 2 quaterdecies, comma 2 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Nel documento di autorizzazione, in particolare, sono fornite indicazioni ed istruzioni operative precise e funzionali al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, del principio di accountability ("responsabilizzazione" ex art. 5, par. 2 del Reg. UE 2016/679).

Il compito del RPCT non si estende in alcun caso all'accertamento di responsabilità individuali né allo svolgimento di controlli, di legittimità o di merito, prodromici a tale accertamento; a questi è demandato unicamente lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria a stabilire l'eventuale sussistenza di un sospetto di fondatezza circa la violazione segnalata. In particolare, gli è richiesto di operare un giudizio sommario in ordine alla verosimiglianza della violazione segnalata. In tal caso, egli procede alla trasmissione degli atti all'Autorità competente.

### **4.2 Invio della segnalazione di whistleblowing**

Le modalità di trasmissione della segnalazione variano a seconda del canale scelto:

➤ **La presentazione mediante piattaforma informatica**

Il Consiglio di Bacino Priula ha attivato un apposito applicativo informatico di gestione delle segnalazioni. Il segnalante accede alla piattaforma whistleblowing tramite l'indirizzo internet per l'accesso diretto alla stessa, reperibile nel sito internet istituzionale del Consiglio di Bacino alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il segnalante, a questo punto, compila un form e contestualmente all'apertura della segnalazione ha la possibilità di scegliere se fornire la propria identità indicando il proprio nome, cognome ed un eventuale metodo di contatto alternativo alle comunicazioni via piattaforma o di mantenere anonima la segnalazione.

Se non fornita, il segnalante può a sua scelta decidere di comunicare la propria identità successivamente in fase di integrazione della segnalazione. Nel caso in cui il segnalante abbia inserito la propria identità a sistema, il RPCT ha la possibilità di visionarla tramite l'accesso ad una apposita sezione separata dai contenuti della segnalazione. La relativa informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è rintracciabile sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino, alla sezione sopra indicata.

A ogni segnalazione viene attribuito un codice univoco progressivo, con registrazione di data e ora di ricezione. La piattaforma, all'atto di invio della segnalazione da parte del segnalante, genera un codice univoco, cui il segnalante dovrà fare riferimento per i successivi accessi alla piattaforma, al fine di verificare tramite la medesima piattaforma, lo stato di avanzamento del procedimento. Tale codice univoco risulta indispensabile per seguire l'iter della segnalazione e gli input del RPCT. Se smarrito, tale codice non è in nessun caso recuperabile.

➤ **La presentazione in forma scritta attraverso il servizio postale**

Il segnalante invia una lettera tramite posta ordinaria.

La lettera dovrà pervenire al RPCT in una busta chiusa, e priva dei dati del mittente, recante all'esterno la dicitura "riservata personale al RPCT s.p.m." o, in alternativa, "whistleblowing", per evitare che la stessa sia trattata come segnalazione ordinaria.

Questa busta a sua volta dovrà contenere una seconda busta, opportunamente sigillata, recante i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e una terza busta contenente la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del RPCT.

➤ **La presentazione in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT**

Il segnalante può richiedere un incontro diretto con il RPCT.

Per quanto possibile l'incontro sarà fissato evitando di svolgere il medesimo nell'orario di servizio e nei locali istituzionali dell'ente.

La segnalazione ricevuta durante l'incontro diretto, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante redazione di apposito verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

### **4.3 Fasi successive all'invio della segnalazione**

#### **Trasmissione dell'avviso di ricevimento e presa in carico della segnalazione**

Il RPCT riceve la segnalazione e la prende in carico. Entro sette giorni dalla sua ricezione, il RPCT rilascia avviso di ricevimento della segnalazione al recapito fornito dal segnalante.

La segnalazione presentata ad un soggetto diverso dal RPCT deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

#### **Esame preliminare della segnalazione ai fini della valutazione di ammissibilità**

Il RPCT svolge una prima attività istruttoria mirata ad accertare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per l'ammissibilità.

Alla segnalazione non viene dato seguito quando:

- è presentata da un soggetto non rientrante nelle specifiche categorie elencate dall'art. 3 co. 3 d.lgs. 24/2023;
- è manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;



- il suo contenuto è generico e tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero la documentazione allegata è inappropriata o non pertinente e in tutti gli altri casi che esulano dal perimetro tracciato dal d.lgs. 24/2023;
- quando si fonda su una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

### **Archiviazione della segnalazione inammissibile**

Al ricorrere di una delle predette ipotesi, il RPCT procede all'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione al segnalante.

### **Richiesta elementi integrativi**

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato il RPCT può richiedere al segnalante di fornire elementi integrativi.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata presentata tramite il canale informatico, tali comunicazioni sono indirette in quanto mediate dallo strumento piattaforma utilizzata per la gestione delle segnalazioni. Il segnalante avrà riscontro della richiesta solo accedendo al portale tramite il codice univoco generato dal sistema a seguito dell'inserimento della nuova segnalazione.

### **Invio elementi integrativi richiesti**

Al segnalante è data la possibilità di fornire, se lo ritiene, gli elementi integrativi richiesti. Nel caso in cui a tale richiesta non dovesse essere dato riscontro nel termine indicatogli, la segnalazione sarà archiviata.

### **Presa in carico della segnalazione integrativa**

Il RPCT prende in carico la segnalazione integrativa contenente gli elementi richiesti e se, all'esito della sua valutazione, risulta completa dà avvio all'istruttoria interna.

Nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa tramite il canale informatico, si precisa che per i successivi accessi alla piattaforma, il segnalante dovrà fare riferimento al codice univoco generato dal sistema a seguito dell'inserimento della nuova segnalazione.

### **Avvio istruttoria interna**

Nel corso di detta istruttoria, possono essere acquisiti atti e documenti da altri uffici del Consiglio di Bacino e/o essere coinvolte terze persone tramite audizioni al fine di verificare se vi è un sospetto di fondatezza di quanto denunciato dal segnalante, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

### **Richiesta chiarimenti, documenti, integrazioni**

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il RPCT può richiedere ulteriore documentazione a supporto della tesi del segnalante, chiarimenti circa il contenuto della segnalazione o eventuali integrazioni alla stessa.

### **Invio chiarimenti, documenti, integrazioni**

Il segnalante che riceva una richiesta di integrazione della comunicazione, procede inoltrando, se lo ritiene, gli elementi richiesti.

### **Presa in carico della segnalazione integrativa**

Il RPCT prende in carico la segnalazione integrativa contenente gli elementi richiesti e se, all'esito della sua valutazione, risulta completa prosegue con la fase istruttoria. Nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa tramite il canale informatico, si precisa che per i successivi accessi alla piattaforma, il segnalante dovrà fare riferimento al codice univoco generato dal sistema a seguito dell'inserimento della nuova segnalazione.

### **Esito dell'istruttoria e comunicazione al segnalante**

Il termine per la conclusione della fase istruttoria è tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione che può consistere in:

- comunicazione dell'archiviazione per carenza di prove a carico del segnalato che giustifichino la prosecuzione delle indagini;

- descrizione delle attività intraprese o da intraprendere all'esito dell'istruttoria svolta (per es. rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini, avvio di un'inchiesta interna, adozione di provvedimenti per affrontare la questione sollevata, ecc...).

Ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione saranno registrate e conservate per un periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla trasmissione dell'esito finale della segnalazione.

## **ART. 5. DISPOSIZIONI FINALI**

La documentazione riguardante la segnalazione, inclusi i dati e la relazione istruttoria conclusiva, è di competenza del RPCT che ha l'obbligo di conservarla in modo idoneo ad evitare l'accesso a terzi.

Il Consiglio di Bacino Priula fornisce ai propri dipendenti e collaboratori dell'Ente tutte le informazioni relative alla procedura di segnalazione, con apposita pubblicazione sul sito istituzionale.